IPSOA QUOTIDIANO

RIENTRO DEI CAPITALI DALL'ESTERO - 04 luglio 2014 ore 10:26

Voluntary disclosure, prende forma il testo definitivo

di **Stefano Loconte - Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM "Jean Monnet" di Casamassima (BA) - Avvocato Ernesto Sellitto - Avvocato - Loconte & Partners**

Nel testo licenziato dalla Commissione Finanze, in attesa del varo definitivo da parte del Parlamento, emerge quella che dovrebbe essere la struttura definitiva della voluntary disclosure. È quindi possibile cominciare a fare le necessarie valutazioni circa la convenienza o meno dell'adesione a questa particolare procedura.

Nel testo licenziato dalla Commissione Finanze , in attesa del varo definitivo da parte del Parlamento, emerge quella che dovrebbe essere la struttura definitiva della voluntary disclosure. Alla luce delle novità introdotte rispetto alle originarie proposte oggetto di discussione, è quindi possibile cominciare a fare le dovute valutazioni (da integrarsi, inevitabilmente, con i necessari chiarimenti da parte dell'Amministrazione Finanziaria) circa la **convenienza o meno dell'adesione** a questa particolare procedura.
Rimangono **invariate** le **caratteristiche principali** della procedura di emersione quali:
- la possibilità di aderire **entro il 30 settembre 2015** (in relazione a **violazioni commesse entro il 31 dicembre 2013**),
- la preclusione nel caso in cui le violazioni siano state già constatate ovvero siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche o altre attività di accertamento tributario riconducibili alle attività oggetto di disclosure,
- il **versamento in una unica soluzione** delle somme dovute.
Sarà sempre necessario fornire all'Amministrazione finanziaria tutta la **documentazione** per la ricostruzione delle attività detenute all'estero. Il contribuente sarà obbligato a rilasciare al professionista che lo assiste una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale deve attestare che gli atti o documenti consegnati per l'espletamento dell'incarico non sono falsi e che i dati e le notizie sono rispondenti al vero.
La documentazione dovrà essere fornita per tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta di ammissione alla procedura di emersione, non sono scaduti i termini per l'accertamento o per la contestazione della violazione degli obblighi di monitoraggio.
Per la determinazione dei periodi di imposta per i quali non sono scaduti i termini di accertamento e al ricorrere di determinate condizioni, il **raddoppio dei termini** previsto dal D.L. n. 78/2009 nel caso di detenzione delle attività in Stati a fiscalità privilegiata **non** si ritiene **operante**.
Così come viene introdotta la possibilità per l'Amministrazione finanziaria, avuto riguardo alle **richieste di collaborazione volontaria** presentate **oltre il 15 settembre 2014** e il **15 settembre 2015** (per i periodi d'imposta per i quali i termini per l'accertamento scadono, rispettivamente, il 31 dicembre 2014 e il 31 dicembre 2015), relativamente all'annualità in scadenza, di **notificare l'avviso di accertamento** o l'atto di contestazione delle sanzioni **entro 90 giorni** dalla data di ricezione della richiesta di ammissione alla procedura nel caso in cui il contribuente decidesse di non proseguire con l'adesione.
Oltre ai reati di **dichiarazione infedele** e di **omessa dichiarazione** viene **esclusa la punibilità** per i reati di **omesso versamento di ritenute certificate** e **omesso versamento IVA** (rispettivamente articoli 4, 5, 10-*bis* e 10-*ter*, D.Lgs. n. 74/2000). È aumentata la riduzione dalla

metà fino a 1/4 per le pene in caso di dichiarazioni fraudolente di cui agli articoli 2 e 3 del medesimo decreto. L'esclusione della punibilità e la diminuzione della pena operano nei confronti di tutti coloro che hanno commesso o concorso a commettere i tali delitti.
È stata elevata dal 20 al **27%** l'**aliquota** applicabile ai cosiddetti **conti-pocket**. Nei casi, infatti, in cui l'ammontare complessivo annuo delle attività finanziarie oggetto della collaborazione volontaria non ecceda 2 milioni di euro, l'Agenzia delle Entrate, su istanza del contribuente, in luogo della determinazione analitica dei rendimenti, calcola gli stessi applicando la misura percentuale del 5% al valore complessivo della consistenza di fine anno e determina l'ammontare corrispondente all'imposta da versare utilizzando la predetta aliquota del 27%.
Eliminata la particolare procedura del "**ravvedimento speciale per l'integrazione degli imponibili**" a favore di una procedura sostanzialmente analoga alla voluntary disclosure per quei contribuenti che non hanno commesso violazioni degli obblighi di monitoraggio.
Non vi sono novità in tema di **determinazione delle sanzioni** che verranno irrogate nella misura pari alla metà del minimo edittale se:
a) le attività vengono trasferite in Italia o in Stati membri dell'Unione europea e in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazioni con l'Italia inclusi nella lista di cui al D.M. 4 settembre 1996, e successive modificazioni; ovvero
b) le attività trasferite in Italia o nei predetti Stati erano o sono ivi detenute; ovvero
c) l'autore delle violazioni rilascia all'intermediario finanziario estero presso cui le attività sono detenute un'autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria e allega copia di tale autorizzazione, controfirmata dall'intermediario finanziario estero, all'istanza di collaborazione volontaria.
In tutti gli altri casi la sanzione verrà determinata nella misura del minimo edittale, ridotto di un quarto.
Nei confronti del contribuente che si avvale della procedura di collaborazione volontaria, la **misura minima** delle sanzioni per le violazioni in materia di imposte sui redditi, imposte sostitutive, IRAP, IVA e ritenute, è fissata al minimo edittale, ridotto di 1/4.
Inoltre, ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, la misura della sanzione minima prevista per le **violazioni dell'obbligo monitoraggio** nei casi di detenzione di investimenti all'estero (o di attività estere di natura finanziaria) in un paradiso fiscale è fissata al 3% dell'ammontare degli importi non dichiarati se le attività oggetto della collaborazione volontaria erano o sono detenute in Stati che stipulino con l'Italia, **entro 60 giorni** dalla data di entrata in vigore della legge, accordi che consentano un effettivo scambio di informazioni, anche su elementi riconducibili al periodo intercorrente tra la data della stipula e quella di entrata in vigore dell'accordo. La stipula dell'accordo sterilizzerebbe anche il raddoppio delle sanzioni previsto dal D.L. n. 78/2009.
Da ultimo ha trovato ingresso nel nostro ordinamento il **reato di autoriciclaggio** con la specifica previsione di non punibilità per quei soggetti che, ai fini del perfezionamento della procedura di collaborazione volontaria pongono in essere una delle condotte che integrano il reato di riciclaggio in relazione a denaro, beni o altre utilità oggetto della procedura, provenienti dai reati tributari nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della legge sulla collaborazione volontaria e la data di presentazione della richiesta di disclosure.

Copyright © - Riproduzione riservata